

TI_GERICHTE 32.2016.31 vom 24. November 1987

TI Tribunale d'appello, 1987-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.31_d19871124

FR: TI_GERICHTE 32.2016.31 du 24 novembre 1987

IT: TI_GERICHTE 32.2016.31 del 24 novembre 1987

Regeste

Vista l'assenza di una decisione (formale o informale) circa il diritto alla rendita durante il periodo in cui il versamento é stato sospeso, é accertata una denegata giustizia per il fatto che l'Ufficio AI ha rifiutato di emettere una decisione in merito al diritto ad una rendita in quel periodo

Erwägungen

E. 31

dicembre 2012. Per altri casi in cui, ravvisata una violazione colpevole dell'obbligo di collaborare, l'Alta Corte ha confermato le decisioni con cui, nell'ambito delle rispettive revisioni intraprese d'ufficio, l'amministrazione ha soppresso e/o sospeso il diritto a prestazioni vedi anche le STF 9C_789/2015 del 29 gennaio 2016; 8C_431/2015 del 22 settembre 2015; 8C_110/2012 del 16 novembre 2012 = SVR 2013 UV Nr. 6 pag. 21 e 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010. 2.9. Nella fattispecie concreta, l'amministrazione, relativamente alla soppressione/sospensione della rendita nell'ambito della revisione intrapresa dall'UAIE nel mese di febbraio 2011, non ha (ancora) emanato (come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza succitate; cfr. consid. 2.7 e 2.8) alcuna decisione formale. Tali non possono certo essere le lettere raccomandate del 13 aprile 2011 e dell'8 maggio 2012 (cfr. doc. AI 129, 132 e consid. 1.3) le quali hanno per oggetto la comminatoria ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA – secondo questo disposto “ se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia ” – e non la soppressione/sospensione in quanto tale (cfr. anche consid. 2.10). In ogni caso una decisione formale deve essere denominata come tale o almeno contenere un'indicazione circa il rimedio di diritto (vedi Müller, *Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung*, Berna 2010, § 30, nota marginale dal 2233, pag. 435: “(...) Die Abgrenzung zwischen Verfügung und formlosen Verfahren hat in der Weise zu erfolgen, dass eine Verfügung nur dann vorliegt, wenn das fragliche Schriftstück als solches bezeichnet ist oder zumindest eine Rechtsmittelbelehrung enthält (vgl. BGE 134 V 148 E. 3.2). (...)” . In concreto le suddette lettere raccomandate non sono denominate quali decisioni e nemmeno contengono alcuna indicazione circa i rimedi di diritto. Nemmeno l'Ufficio AI – dopo che l'UAIE gli ha trasmesso gli atti per competenza (cfr. consid. 1.3); al riguardo va qui ricordato che secondo il cpv. 2 ter dell'art. 40 OAI, che regola la competenza degli Uffici AI, se durante la procedura, un assicurato domiciliato all'estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all'Ufficio AI nel cui campo d'attività l'assicurato ha la sua dimora abituale o il suo

domicilio conformemente al capoverso 1 lettera a. – ha emanato alcuna decisione formale con la quale ha soppresso/sospeso il diritto alla rendita. In particolare, con la decisione del 15 luglio 2015 (doc. AI 164), l'Ufficio AI ha ripristinato il diritto al versamento della rendita intera dal 1. luglio 2014 e non ha statuito alcuna soppressione/sospensione della rendita visto che al riguardo si è limitato a evidenziare nella motivazione che “(...) la rendita è stata soppressa dal mese di maggio 2011. (...)” (doc. AI 163, la sottolineatura è del redattore; vedi anche consid. 1.4). Ora, come appena visto, l'UAIE non ha invece emesso alcuna decisione formale con la quale ha soppresso/sospeso il diritto alla rendita. È dunque a torto che l'Ufficio AI pretende (cfr. consid. 1.5) che, vista la decisione del 1. luglio 2015, “(...) non sono dati i presupposti per l'emissione di una nuova decisione formale. (...)” (doc. A/1 = doc. AI 171). In particolare – ribadito che l'amministrazione fino ad oggi non ha ancora emanato una decisione formale di soppressione/sospensione della rendita – non può essere accolta la domanda di respingere il ricorso “(...) non potendo esservi una ulteriore decisione sullo stesso merito (...)” (IV; vedi sul principio “ne bis in idem” la DTF 134 V 257).

2.10. Nella DTF 134 V 145, chiamata a pronunciarsi in un caso concernente l'assicurazione contro gli infortuni circa il termine per contestare la chiusura del caso comunicata a torto in modo informale, l'Alta Corte ha stabilito che “(...) se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA (...)” (regesto della DTF 134 V 145). Nelle succitate lettere raccomandate del 13 aprile 2011 e dell'8 maggio 2012 (cfr. consid. 1.3), l'UAIE ha concluso che: “(...) Trascorso detto termine senza riscontro, saremo costretti a sopprimere la rendita. (...)” (doc. AI 129, la sottolineatura è del redattore) rispettivamente che: “(...) Trascorso detto termine senza riscontro, non potremmo trattare la revisione della rendita. Di conseguenza il pagamento della rendita resterà sospeso. (...)” (doc. AI 132, la sottolineatura è del redattore). Con detti scritti, come si evince dal loro tenore, l'UAIE si è limitato a minacciare la soppressione della rendita rispettivamente a comunicare che il versamento della rendita resterà sospeso. Agli atti non vi è tuttavia alcuna chiara comunicazione circa la soppressione/sospensione della rendita che, conformemente all'art. 74 quater OAI, oltre ad essere scritta avrebbe dovuto contenere anche la segnalazione circa la possibilità di chiedere la notificazione di una decisione in caso di contestazione. Pertanto, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie concreta non vi è neppure una decisione informale di soppressione/sospensione della rendita. Di conseguenza non può qui essere applicata la giurisprudenza federale stante la quale senza tempestiva reazione, (ovvero entro un anno dalla relativa comunicazione), la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede (ovvero l'assenza di qualsivoglia decisione formale o informale circa il diritto alla rendita durante il periodo in cui il versamento è stato sospeso (cfr. consid. 2.9. e 2.10), è accertata una denegata giustizia per il fatto che l'amministrazione ha rifiutato a torto di emettere una decisione in merito al diritto ad una rendita intera durante il periodo di sospensione del versamento delle prestazioni dal 1. maggio 2011 al 30 giugno 2014. In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,

rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l'indagine che compete all'assicuratore con propri atti di verifica e d'istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all'accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte dell'amministrazione. In concreto, da una parte, questo Tribunale non può pronunciarsi sulla domanda principale con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare "(...) il versamento delle rendite d'invalidità a RI 1 per il periodo maggio 2011-giugno 2014 compresi per un totale di CHF 67'895 (37 * 1835.00), con interessi del 5% dall'inoltro del presente ricorso. (...)" (I, pag. 8). D'altra parte, accertata una denegata giustizia per il fatto che l'amministrazione ha rifiutato a torto di emettere una decisione formale relativamente alla sospensione/soppressione del versamento delle prestazioni dal 1. maggio 2011 al 30 giugno 2014, il ricorso (nella misura in cui è ricevibile; cfr. consid. 2.3) va accolto e all'Ufficio AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione al riguardo. 2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI. Alla ricorrente, patrocinata dall'avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) per complessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.